



## Comunità Alto Garda e Ledro

### **BANDO**

#### **PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO SOCIO EDUCATIVO TERRITORIALE PER MINORI, CON SEDI OPERATIVE NEI COMUNI DI ARCO E RIVA DEL GARDA, AI SENSI DELL'ART. 36 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 27 LUGLIO 2007, N. 13**

#### **Art. 1**

##### **Oggetto**

1. La Comunità Alto Garda e Ledro, in coerenza con il principio della sussidiarietà orizzontale, nonché con il codice del terzo settore e con la legislazione provinciale in materia di servizi sociali, riconosce negli enti del terzo settore, per la loro presenza e radicamento sul territorio, una risorsa fondamentale con cui interagire nella definizione e realizzazione delle politiche sociali.
2. La Comunità Alto Garda e Ledro sostiene e valorizza le forme associative e le organizzazioni di volontariato secondo il principio di parità di trattamento dei richiedenti, quando queste svolgono attività che rientrano nelle finalità dell'ente o nei propri interessi generali.
3. Il presente bando disciplina, ai sensi dell'art. 12 L. 241/1990 e dell'art. 19 L.p. 23/1992, la concessione di contributi sulla base di quanto previsto all'art. 36 bis L.p. 13/2007 per la realizzazione di servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili da parte della Comunità Alto Garda e Ledro, in particolare la concessione e l'erogazione di un contributo a totale copertura delle spese relative alla gestione, nell'ambito del territorio della Comunità Alto Garda e Ledro, del servizio di Centro Socio Educativo Territoriale per minori (di seguito Servizio) di cui alla scheda 1.11 del Catalogo dei Servizi socio-assistenziali approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 173 del 7 febbraio 2020 (di seguito Catalogo), sulla base di quanto previsto all'art. 36 bis della Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13.
4. L'attività finanziata prevede l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico indicati nello schema di convenzione allegato al bando all'art. 11 di cui i beneficiari dei contributi risulteranno incaricati anche in virtù della conclusione dell'accordo ex art. 3 co. 2 L.p. 13/2007 allegato.

#### **Art. 2**

##### **Durata e importo**

1. Il contributo è riferito ad un periodo di attività che decorre dal 1 gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2027.
2. Qualora non sia possibile concludere l'intera procedura di concessione del contributo entro il 31 dicembre 2022, la data di decorrenza della convenzione potrà essere posticipata per il tempo strettamente necessario al completamento della procedura medesima. Si prevede di autorizzare la prosecuzione dei progetti di accoglienza diurna in corso nelle more dell'approvazione del nuovo Soggetto Gestore e della

relativa sottoscrizione della convenzione, al fine di garantire la continuità assistenziale a favore dei minori.

L'importo massimo del contributo, riferito al periodo di cui al comma 1, ammonta complessivamente ad euro 1.650.000,00. L'importo annuo massimo del contributo è pari ad euro 330.000,00; subordinato al trasferimento delle necessarie risorse finanziarie del budget per l'attività socio assistenziali da parte della Provincia Autonoma di Trento.

### **Art. 3**

#### **Requisiti di partecipazione**

1. Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, i soggetti proponenti devono possedere i seguenti requisiti:
  - a. requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 in quanto compatibili;
  - b. possesso dell'autorizzazione e dell'accreditamento definitivi ad operare in ambito socio-assistenziale ai sensi degli artt. 4 e 6 del Regolamento approvato con d.p.p. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, di seguito Regolamento, per l'aggregazione funzionale età evolutiva genitorialità/aggregazione funzionale semi-residenziale.

Al fine di garantire la necessaria qualificazione del Servizio, considerata la rilevanza dell'ambito e la complessità di intervento a favore di minori, i soggetti interessati dovranno inoltre dimostrare:

- a. aver maturato un'esperienza di almeno 36 mesi, anche non continuativi, entro i cinque anni precedenti la pubblicazione del presente bando, nella gestione di servizi socio-assistenziali semi-residenziali per minori, afferenti all'Area "Età evolutiva e genitorialità" del catalogo o analoghi agli stessi per conto di un ente pubblico;
  - b. assenza di interruzioni di servizi socio-assistenziali, svolti in convenzione con enti pubblici, causate da inadempimenti contrattuali del soggetto prestatore e ad esso imputabili, nei 10 anni precedenti alla presentazione della domanda di contributo;
  - c. disponibilità di una o più strutture nei comuni di Arco e Riva del Garda, in quanto proprietari, usufruttuari, locatari, o in virtù di altro valido titolo giuridico, idonee allo svolgimento del servizio indicati all'art. 1.
2. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

### **Art. 4**

#### **Forme di partecipazione**

1. Possono presentare domanda di contributo:
  - a. un singolo soggetto proponente in possesso dei requisiti previsti all'art. 3;

- b. forme associative, anche temporanee, di più soggetti, ciascuno dei quali deve risultare in possesso dei requisiti previsti all'art. 3;
  - c. un consorzio, in cui ciascuno dei soggetti consorziati deve risultare in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3. Qualora trattasi di consorzio di cooperative o consorzio stabile è richiesto il possesso dell'accreditamento in capo al consorzio e il possesso dell'autorizzazione in capo a ciascuna consorziata.
2. In caso di domanda di contributo presentata in forma congiunta ai sensi del comma 1, lett. b), all'atto di presentazione della domanda medesima dovrà essere allegata la dichiarazione di intenti di costituzione di forma associativa, in carta semplice, con almeno i seguenti contenuti:
- a. definizione del soggetto capofila che rivestirà il ruolo di referente nei confronti della Comunità, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i soggetti nei confronti della Comunità;
  - b. oggetto, ai sensi dell'art. 1 del Bando;
  - c. obiettivi;
  - d. durata;
  - e. forme della collaborazione.

#### **Art. 5**

##### **Termini e modalità per la presentazione della domanda**

1. A pena di irricevibilità la domanda di contributo è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante del soggetto proponente o del soggetto capofila (nel caso di forme associative temporanee) al Servizio Socio Assistenziale della Comunità Alto Garda e Ledro (di seguito "struttura competente") nel periodo compreso tra il giorno \_\_\_\_\_ 2022 e il giorno \_\_\_\_\_ 2022, per posta elettronica (certificata o semplice) alla casella di posta elettronica certificata della struttura competente all'indirizzo [info@pec.altogardaenedro.tn.it](mailto:info@pec.altogardaenedro.tn.it) entro le ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda, nel rispetto delle regole tecniche contenute nel Codice dell'Amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo; l'invio è valido se il documento è sottoscritto mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure, anche se sottoscritto con firma autografa, e scansionato e presentato unitamente alla copia del documento di identità; l'utilizzo della PEC equivale ad elezione di domicilio digitale speciale ai sensi dell'art. 47 del Codice Civile e la stessa diventa esclusivo recapito digitale in relazione a questo procedimento. Nell'oggetto della mail dovrà essere riportato il seguente oggetto: "CONTIENE DOMANDA DI CONTRIBUTO PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO SOCIO EDUCATIVO TERRITORIALE PER MINORI".
2. La domanda di contributo è redatta avvalendosi dei moduli approvati dalla struttura competente e pubblicati sul sito internet istituzionale della Comunità Alto Garda e Ledro. In caso di dubbi interpretativi o incongruenze nell'utilizzo della modulistica tra la stessa ed i contenuti del presente bando, si fa prioritariamente riferimento ai contenuti del presente bando.
3. Alla domanda sarà allegata la seguente documentazione redatta secondo i moduli approvati e pubblicati sul sito web istituzionale della struttura competente:
  - a. dichiarazioni sostitutive inerenti il possesso requisiti di partecipazione;
  - b. copia del documento di identità del sottoscrittore;
  - c. eventuale dichiarazione di intenti di costituzione di forma associativa di cui all'art. 4, comma 2;

- d. informativa privacy sottoscritta per presa visione;
- e. il progetto, ripartito in n. 11 paragrafi con relativi sottoparagrafi corrispondenti ai criteri oggetto di valutazione e relativi sub-criteri, come specificato all'art. 10 e all'Allegato 3.1 al presente bando.

#### **Art. 6**

##### **Irricevibilità e inammissibilità della domanda**

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo e di quanto previsto dal presente articolo, ai fini del presente bando sono irricevibili le domande che:
  - a. sono presentate oltre il termine previsto dall'art. 5, comma 1;
  - b. sono presentate secondo modalità diverse da quelle previste dall'art. 5, comma 1;
  - c. sono prive di sottoscrizione.
2. Sono inammissibili le domande nelle quali non risulta dimostrato il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 3.

#### **Art. 7**

##### **Regolarizzazione, integrazione e richieste di chiarimenti**

1. La struttura competente si riserva, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo, la facoltà di:
  - a. richiedere chiarimenti al soggetto proponente sulla documentazione presentata e su elementi della proposta progettuale;
  - b. richiedere regolarizzazioni o integrazioni documentali al soggetto proponente su mere irregolarità formali della documentazione già prodotta o comunque a completamento della documentazione già presentata, nella misura in cui non ne snaturino il contenuto.
2. In caso di mancato inoltro dei chiarimenti richiesti, mancata regolarizzazione/integrazione documentale ai sensi della lettera b) del comma 1, entro il termine assegnato dalla struttura competente, questa conclude l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.
3. I soggetti proponenti potranno richiedere informazioni o formulare richieste di chiarimento fino a dieci giorni prima del termine per la presentazione delle domande tramite il seguente indirizzo pec [info@pec.altogardaeledro.tn.it](mailto:info@pec.altogardaeledro.tn.it). Le richieste di chiarimento e le relative risposte sono pubblicate sul sito web [www.altogardaeledro.tn.it](http://www.altogardaeledro.tn.it).

#### **Art. 8**

##### **Individuazione del responsabile del procedimento**

1. Il responsabile del presente procedimento è la Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale, che rappresenta pertanto la Comunità Alto Garda e Ledro: si intendono posti a carico del responsabile del procedimento, gli adempimenti di seguito indicati come di competenza della Comunità.

**Art. 9**

**Procedimento**

1. La Comunità Alto Garda e Ledro dichiara l'eventuale irricevibilità e inammissibilità delle domande di contributo secondo quanto previsto all'art. 6.
2. La valutazione dei Progetti, presentate a corredo delle domande di contributo non dichiarate irricevibili o inammissibili, è svolta da un'apposita Commissione composta da un presidente, un segretario e da almeno due componenti esperti, nominata dalla Comunità Alto Garda e Ledro successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
3. Successivamente alla nomina dei componenti della Commissione, la Comunità Alto Garda e Ledro comunicherà per iscritto alle organizzazioni che hanno presentato la domanda di partecipazione, con preavviso di almeno cinque giorni, il luogo, la data e l'ora in cui provvederà, in seduta pubblica, a verificare la sussistenza dei documenti previsti dal bando e ad accertare la completezza e la regolarità delle dichiarazioni rese. Le successive attività verranno svolte dalla Commissione in seduta riservata. I lavori della Commissione dovranno concludersi entro il termine di 20 giorni dalla nomina.
4. La Comunità Alto Garda e Ledro si riserva la facoltà di procedere all'assegnazione del contributo anche in presenza di una sola domanda e di non assegnarlo qualora nessuna domanda risulti idonea in relazione agli obiettivi del presente documento.
5. La Comunità Alto Garda e Ledro si riserva la facoltà insindacabile di sospendere o interrompere o revocare per giusti motivi il procedimento in qualunque momento, senza che i soggetti proponenti possano rivendicare alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento.
6. La Comunità Alto Garda e Ledro approva, sulla base delle risultanze dell'operato della Commissione, la graduatoria di merito dei soggetti proponenti. La graduatoria di merito verrà comunicata al soggetto che avrà ottenuto il punteggio più alto e pubblicata sul sito [www.altogardaeledro.tn.it](http://www.altogardaeledro.tn.it).
7. Il soggetto che otterrà il punteggio più alto dovrà fornire entro dieci giorni dalla richiesta della Comunità Alto Garda e Ledro la prova del possesso dei requisiti dichiarati. Qualora la prova non fosse fornita ovvero fosse riscontrata la non veridicità di quanto dichiarato, la Comunità Alto Garda e Ledro ferme restando le eventuali responsabilità per le dichiarazioni mendaci, disporrà il rigetto della domanda.
8. La Comunità Alto Garda e Ledro potrà eventualmente procedere all'individuazione di un altro assegnatario attingendo nell'ordine di graduatoria.
9. Ricevuta la documentazione dal concorrente e verificata la sussistenza dei prescritti requisiti, la Comunità Alto Garda e Ledro comunicherà all'interessato l'esito delle verifiche.
10. La Comunità Alto Garda e Ledro, entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 7, potrà individuare eventuali contenuti definitivi della Convenzione di cui all'art. 11, valorizzando gli aspetti migliorativi indicati nel progetto presentato dal soggetto assegnatario in sede di partecipazione alla procedura e sottoponendoli preventivamente allo stesso, e approverà lo schema definitivo di Convenzione che sarà comunicato al soggetto assegnatario.

**Art. 10**

**Valutazione dei progetti, approvazione della graduatoria**

1. La Commissione valuta la qualità dei progetti e la loro rispondenza alle finalità del presente bando, attribuendo i relativi punteggi calcolati sulla base dei criteri, sub criteri e delle modalità contenuti nell'Allegato 3.1 al presente bando. I criteri e i sub criteri sono sintetizzati nella tabella sottostante.

**TABELLA DI SINTESI DEI CRITERI E SUB CRITERI DI VALUTAZIONE E RELATIVA PONDERAZIONE**

CRITERI	SUB CRITERI	PUNT.	PUNT. MAX
A. Esperienza maturata dal proponente		TAB	5
B. Osservazione, valutazione e monitoraggio		DISC	15
C. Progettazione e adeguamento in progress del servizio	C1 – Fase di osservazione e prima accoglienza		8
	C2 - Fase di predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.)	DISC	8
	C3 - Fase di conclusione del servizio		8
D. Coinvolgimento e partecipazione dei minori	D1 - Individuazione e programmazione degli interventi	DISC	5
	D2 - Gestione del servizio		5
E. Inclusione e partenariato con il territorio	E1 - Partenariato esteso con la comunità territoriale	DISC	4
	E2 - Coinvolgimento dei servizi territoriali nelle attività di gruppo		4
F. Ulteriori elementi del servizio	F1 – Volontario e servizio civile	DISC	4
	F2 – Raccolta delle segnalazioni relative ai bisogni locali dei minori		4
G. Gestione casi particolari	G1 – Situazione di messa alla prova (penale a carico minori), certificati L. 104/92, scempenso psico-socio relazionale e dipendenze (es. alcol, sostanze, da connessione)	DISC	5
	G2 – Comportamenti illegali		5
H. Regole organizzative a tutela dei minori		DISC	4
I. Tutela, benessere e qualificazione del personale	I1 – Progetto globale di formazione e aggiornamento professionale/ Percorsi di riqualificazione del personale	DISC	4
	I2 Contenimento del turn-over		4
J. Programma e spazi per l'attività laboratoriali		DISC	3
K. Misure migliorative del servizio		DISC	5
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO			100

## **Art. 11 Convenzione**

1. L'erogazione del contributo sarà regolata con apposita Convenzione sottoscritta dal Presidente della Comunità Alto Garda e Ledro e dal soggetto designato. Detta Convenzione sarà stipulata sulla base dei contenuti minimi dello schema allegato al presente bando (Allegato 3.2) e degli eventuali ulteriori contenuti di dettaglio individuati ai sensi dell'art. 9, comma 10. La Convenzione indica:
  - a. gli obblighi di servizio pubblico che la Comunità Alto Garda e Ledro pone a carico del soggetto assegnatario del contributo (compresa la struttura);
  - b. le disposizioni previdenziali e di tutela del lavoro, nonché la previsione dell'applicazione, per analogia, dell'art. 32, comma 4 della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;
  - c. gli obblighi della Comunità Alto Garda e Ledro;
  - d. le modalità di liquidazione del contributo;
  - e. le modalità operative riguardanti la realizzazione delle attività, il monitoraggio, nonché le modalità di verifica ex post della gestione del Servizio;
  - f. le vicende soggettive dell'assegnatario;
  - g. le ipotesi di decadenza o di rinuncia al contributo;
  - h. il trattamento dei dati personali.
2. Al momento della stipula della Convenzione, il Soggetto Gestore dovrà avere a disposizione gli spazi adatti allo svolgimento del servizio, dovrà risultare in possesso a qualsiasi titolo, purché derivante da un contratto regolarmente registrato, di una sede con i requisiti indicati all'art. 8 dell'Allegato 3.2 al presente bando. La scadenza del contratto non dovrà essere antecedente a quella della Convenzione.
3. Come previsto dall'art. 5 dell'Allegato 3.2 al presente bando, qualora si verificasse l'ipotesi di successione nella gestione del Servizio, al momento della stipula della Convenzione, il soggetto assegnatario si impegna a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento dell'eventuale subentro al soggetto gestore uscente, del personale a contatto diretto ed abituale con i minori, limitatamente al personale indicato nella tabella pubblicata con il presente bando e ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale.
4. Il soggetto assegnatario dovrà porre particolare attenzione alle cause di decadenza del contributo, come specificate all'art. 18 dell'Allegato 3.2 al presente bando.
5. La Convenzione può essere soggetta a revisione, secondo quanto previsto all'art. 19 dell'Allegato 3.2 al presente bando.

## **Art. 12 Spese ammissibili e determinazione del contributo effettivo**

1. Sono ammissibili a contributo le spese riferite alle seguenti voci:
  - a. Spese direttamente imputabili al servizio:
    - 1) spesa per personale educativo e di coordinamento: sono ammessi i costi riferiti a:
      - 1 educatori/operatori sociali a 38 ore settimanali o equivalenti, per ogni 5 minori presenti;
      - coordinamento dell'equipe educativa che opera a contatto con l'utenza, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato B al Catalogo.

- 2) spese per attività di supervisione all'equipe degli operatori e per la formazione e l'aggiornamento del personale, degli eventuali giovani in servizio civile e dei volontari;
  - 3) spese per alimentari/merenda;
  - 4) altre spese per attività di assistenza: raggruppa i costi non direttamente riferibili alle sopra menzionate voci (es. spese per laboratori vari, attività ludiche, sportive e di movimento, gite ed escursioni sul territorio, attività di studio, beni di consumo, etc.).
- b. Spese per gli immobili in cui si svolge il servizio:  
Spese gli immobili quali, a titolo esemplificativo: canoni di locazione, spese condominiali, spese di riscaldamento, utenze, spese di assicurazione per l'immobile, spese per l'acquisto di materiali e piccole attrezzature, spese per manutenzione ordinaria e per l'addetto alla manutenzione e alla cura degli spazi esterni, eventuale accantonamento quota d'ammortamento.
- c. Spese generali:  
A titolo esemplificativo, costi del personale di direzione e amministrativo, per la sede amministrativa se diversa dagli immobili in cui viene erogato il servizio, per consulenze amministrative e fiscali, imposte e tasse, cancelleria, telefono, postali, assicurazioni, altre spese per giovani in servizio civile e per i volontari). E' riconosciuto un importo massimo annuo nel limite del 10% delle spese direttamente imputabili al servizio di cui alla precedente lettera a.
2. Il contributo annuo effettivo è determinato in sede di rendicontazione riferita all'intero anno ed è pari al 100% della differenza tra il totale delle spese sostenute nonché ammesse e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio, fermo restando i limiti di cui al precedente art. 2.

### **Art. 13 Obblighi del beneficiario**

1. Il beneficiario è tenuto a rispettare i seguenti obblighi:
  - a. riportare, su qualsiasi documento o materiale informativo relativo alla realizzazione del progetto, il logo della Comunità Alto Garda e Ledro e la seguente dicitura "Questa iniziativa è finanziata dalla Comunità Alto Garda e Ledro". Nelle more della concessione del contributo, non è possibile invece utilizzare il logo;
  - b. rispettare gli obblighi di servizio pubblico contenuti nello schema di convenzione allegato al Bando;
  - c. pubblicare sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'articolo 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019.

### **Art. 14 Rendiconto**

1. Le domande di liquidazione, ai fini dell'erogazione del contributo annuo, vanno presentate secondo le modalità stabilite nella convenzione;

2. il contributo non potrà eccedere la somma necessaria per la realizzazione del servizio ammesso a finanziamento, detratte le entrate accertate;
3. il contributo rimarrà inalterato a fronte di una spesa effettiva superiore al preventivo presentato;
4. nel caso in cui la spesa rendicontata risulti inferiore al contributo concesso, quest'ultimo è rideterminato sulla base della spesa effettivamente sostenuta. Qualora le somme già erogate siano superiori al contributo spettante, così come rideterminato, il Servizio provvede a recuperare la quota di contributo erogata in eccedenza, maggiorata degli interessi legali maturati a decorrere dalla data di adozione del relativo provvedimento di recupero;
5. Il soggetto beneficiario che non presenta rendicontazione delle spese sostenute il 31 maggio dell'anno successivo alla realizzazione del servizio oggetto di contributo, si intende rinunciatario al contributo stesso.

#### **Art. 15** **Verifiche e controlli**

1. La struttura competente verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità previsti dal presente Bando, nonché la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di rendicontazione secondo le disposizioni di legge, richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa. In particolare, il contributo viene erogato nel rispetto, da parte del beneficiario, delle norme di legge in materia previdenziale e di lavoro, dei contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento e delle norme di contrattazione collettiva provinciale nelle modalità fissate dalla l.p. 2/2016, applicata per analogia.
2. In caso di domanda irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di dieci giorni per provvedere alla sua regolarizzazione o integrazione. La domanda è archiviata d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione decada inutilmente.

#### **Art. 16** **Rideterminazione e decadenza del contributo. Successione fra beneficiari**

1. Laddove il beneficiario sia inadempiente rispetto alla realizzazione del servizio oggetto di contributo, l'amministrazione si riserva il potere di revocare in tutto o in parte l'erogazione, in dipendenza della gravità dell'inadempimento.
2. In caso di successione tra beneficiari del contributo nello svolgimento del medesimo servizio oggetto del finanziamento, si applicano per analogia, se compatibili, le procedure previste in caso di cambio di gestione di appalto di servizi e disciplinate dall'articolo 32 della l.p. 2/2016, commi 4 e ss. Tali procedure vanno ugualmente applicate, sempre se compatibili, in caso di interruzione dell'attività, per qualsivoglia motivo.

#### **Art. 17** **Sistema di convenzionamento e rapporti con l'ente pubblico**

1. Il soggetto che risulterà beneficiario del contributo per lo svolgimento del servizio sarà invitato a sottoscrivere con la Comunità Alto Garda e Ledro apposita convenzione come da schema allegato.

2. La convenzione disciplina in dettaglio gli obblighi previsti, le condizioni e le caratteristiche specifiche del servizio, nonché i rapporti economici e giuridici tra l'ente pubblico e il soggetto gestore.

#### **Art. 18**

##### **Materiale Promozionale**

1. Il materiale promozionale realizzato per promuovere eventi dovrà riportare la seguente dicitura: "Con il contributo della Comunità Alto Garda e Ledro" e dovrà essere inviato in bozza all'ufficio competente per l'approvazione.

#### **Art. 19**

##### **Informazioni e contatti**

1. Per informazioni relative al presente bando è possibile rivolgersi al Servizio Socio Assistenziale della Comunità Alto Garda Ledro.
2. Il bando, la modulistica e successivamente ogni altro atto relativo al procedimento saranno disponibili sul sito web [www.altogardaeledro.tn.it](http://www.altogardaeledro.tn.it).